

## **INTERPELLANZA**

Interpellanza di Aron D'Errico sul tema:

### **“Lotta all’accattonaggio: combattere il degrado”**

“Dal primo luglio, con l’entrata in vigore a livello cantonale delle modifiche alla Legge sull’ordine pubblico, la polizia comunale potrà finalmente multare chi pratica l’accattonaggio. Purtroppo anche a Locarno si è diffuso il fenomeno di zingari e mendicanti che importunano le persone chiedendo soldi: sotto i portici si è notata recentemente la presenza di donne rom dedite all’accattonaggio. Si tratta di una delle tante conseguenze deleterie della libera circolazione delle persone, sostenuta dai partiti storici: si sono spalancate le frontiere pure ai rom dei campi nomadi della Brianza, che giornalmente giungono in Ticino senza pagare il biglietto del treno e disturbano ed insultano le persone, facendo anche uso di minorenni per le loro attività criminose.

In una Città a vocazione turistica come Locarno, l’accattonaggio rappresenta un simbolo di degrado che va combattuto e la cui diffusione va fermata con ogni mezzo.

Pertanto, chiedo al Municipio:

1. A quanto ammontano i casi di persone fermate dalla polizia per accattonaggio nel 2015 e nei primi mesi del 2016 a Locarno?
2. Qual è la provenienza e la nazionalità delle persone fermate dalla polizia per accattonaggio nel 2015 e nei primi mesi del 2016 a Locarno?
3. Al Municipio risultano casi di accattonaggio che vedono coinvolti minorenni sul territorio comunale? Se sì, quanti nel 2015 e nei primi mesi del 2016?
4. Al Municipio risulta la presenza di zingari sotto i portici che compiono accattonaggio?
5. Oltre alle multe che verranno inflitte dalla polizia comunale dal primo luglio, quali altre misure intende prendere il Municipio per contrastare questo fenomeno di degrado?
6. Il Municipio non ritiene opportuno sensibilizzare la cittadinanza sul tema (ad esempio con un Avviso alla popolazione), invitando a non donare soldi ai mendicanti, così da non favorire l’accattonaggio?”

## **LA RISPOSTA**

A nome del Municipio risponde il municipale **Davide Giovannacci** leggendo il testo delle risposte allestito dal capodicastero Sicurezza **Niccolò Salvioni** assente:

### **A quanto ammontano i casi di persone fermate dalla polizia per accattonaggio nel 2015 e nei primi mesi del 2016 a Locarno?**

Occorre premettere che nel messaggio del 16 gennaio 2013 alla modifica della LOrP, relativamente all’accattonaggio, il Consiglio di Stato ha indicato:

*“È mantenuto il reato di accattonaggio, mentre viene soppresso quello di vagabondaggio in quanto, a livello pratico e normativo, non è più perseguibile perché i cittadini beneficiano della più ampia e incondizionata libertà di movimento, sia per disposto costituzionale federale, sia per accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il termine di accattonaggio ingloba tutte quelle pratiche constatate concretamente sia con richiesta di denaro senza controprestazione, sia in tutte quelle altre forme ibride di sollecitazioni indiscriminate all’elargimento di denaro con parvenza di controprestazioni di ogni genere (esempio: lettura della mano, piccole controprestazioni in natura come penne, ciondoli, opuscoli, ecc.).”*

Occorre differenziare tra l’ “accattonaggio” e “venditori ambulanti”.

Il termine accattonone si riferisce a chi vive mendicando abitualmente lungo le strade ed è sinonimo di “mendicante” (Vocabolario Zingarelli). Il termine “accattonone” deriva dal termine “accattare”,

chiedere l'elemosina", e deriva dal latino volgare "accaptare", da cui "accettare", da "captare", "cercare di prendere" (cfr "L'etimologico" Le Monnier).

Al venditore ambulante al beneficio del permesso, l'autorità cantonale rilascia una apposita tessera d'autorizzazione.

La legge federale sul commercio ambulante prevede che è punito chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione il commercio ambulante.

I venditori ambulanti, se non in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal Cantone, esercitando in violazione della Legge federale sul commercio ambulante, Ordinanza e la relativa Legge cantonale d'applicazione, di competenza della polizia cantonale, sono sanzionabili con multa fino a 20'000 CHF con decreto d'accusa, basato sulla Legge cantonale sulla procedura delle contravvenzioni. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto il versamento in un deposito cauzionale.

Va precisato che l'Ordinanza federale sul commercio ambulante all'art. 4 lit b recita che gli artisti di strada o i musicisti di strada, non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione.

Sulla base dell'art. 3 cpv. 2 della L cantonale di applicazione della Legge federale sul commercio ambulante i corpi di polizia comunale (e dunque anche la polizia del polo di Locarno) segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante, in modo che questa possa agire mediante i provvedimenti che le competono. Sulla base dell'allegato 2 della sezione A del RLCPol, i controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante fanno parte dei compiti di base della polizia comunale.

Per quanto riguarda l'"acattonaggio", secondo la nuova Legge cantonale sull'ordine pubblico, sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente praticano l'acattonaggio. Sulla base del regolamento sulla legge dell'ordine pubblico, le contravvenzioni saranno punite con multa da 100.- a 300.- CHF, con possibilità di aumento in caso di recidiva.

La Legge sull'Ordine pubblico del 1941, al titolo Accattonaggio e vagabondaggio, prevede all'art. 4 che "Chiunque è dedito all'acattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la multa." In base all'art. 11 di questa legge l'importo massimo della multa può raggiungere i Fr. 10'000.—.

Anche secondo l'art. 12 del Regolamento di polizia urbana e rurale di Locarno del 1915, il vagabondaggio e l'acattonaggio sono severamente interdetti: gli agenti di polizia comunale e cantonale procederanno all'arresto dei vagabondi e degli acattoni.

Il problema del vagabondaggio e dell'acattonaggio è un problema storico che si acuisce con ricorrenza periodica a seconda delle diverse problematiche sociali ed economiche statali, interne ed internazionali. E' falsa la tesi sostenuta dall'interrogante secondo cui l'acattonaggio sia un fenomeno nuovo conseguente della libera circolazione delle persone sostenuta dai partiti storici.

La normativa relativa all'acattonaggio che entrerà in vigore con la modifica della legge cantonale sull'ordine pubblico, sostanzialmente, non cambia molto la situazione precedente. Già il Comune aveva una base normativa, che è rimasta, mentre in sostanza il Cantone ha delegato al Comune la persecuzione dell'acattonaggio ai sensi della legge sull'ordine pubblico cantonale.

Nell'ambito della definizione di acattonaggio, così come intesa ai sensi della legge cantonale, vi sono certe attività che di per sé rientrerebbero anche nel concetto di venditore ambulante. La persecuzione mediante contravvenzione di queste ultime sulla base delle disposizioni federali applicabili, è rimasta di competenza del cantone, sebbene il comune abbia dei doveri di segnalazione agli stessi affinché possa intervenire.

L'estensione dell'interpretazione dell'acattonaggio anche alla sollecitazione di denaro con parvenza di piccole controprestazioni, sconfinava parzialmente nel concetto di commercio ambulante. Dunque anche questi piccoli commerci ambulanti non autorizzati, per quanto rientranti nel concetto di acattonaggio potranno essere ora perseguiti anche mediante contravvenzione da parte della polizia comunale per "acattonaggio", oltre alla competenza cantonale per la violazione delle disposizioni sul commercio ambulante che rimangono.

Poco chiaro sembra essere il distinguo tra "acattonare", "mendicare" ed "elemosinare".

Se il mendicante etimologicamente deriva da “mendum”, che ha un difetto fisico che riduce una persona a chiedere l’elemosina, quest’ultima deriva dal canto suo dal termine latino ecclesiastico eleemosyna e significa “carità”, “compassione” derivato da “eleeo”, “avere compassione”. Dalla disposizione cantonale, non si riesce a comprendere se la qualifica di “accattonare” rientri nel novero di una sorta di “richiesta di elemosina insistente”, vale a dire una sorta di “elemosina aggressiva”, mentre la richiesta di “carità passiva” non sia sanzionabile.

Se sembra dunque pacifico che l’attività di accattonare nel senso di cercare di “prendere” attivamente qualche spicciolo o anche di più, sia sanzionata dalla nuova disposizione della LOrP, non è chiaro se la portata di questa si estenda anche a ruoli passivi, consistenti nel comunicare passivamente una richiesta di elemosina silenziosa sulla pubblica via, senza richiesta attiva da parte di colui che significa di trovarsi in stato di necessità.

Allo stesso modo, dalla disposizione cantonale non risulta in maniera chiara l’applicabilità della stessa anche ai musicanti o artisti di strada. Questi ultimi di per sé, sulla base delle disposizioni federali relative al commercio ambulante, sarebbero esentati dall’autorizzazione come tali.

Si porrà dunque il quesito sapere se, analogamente alla richiesta di elemosina insistente ed aggressiva, potrà essere applicata la disposizione relativa all’accattonaggio anche, quando questi artisti o musicanti di strada sono aggressivi e/o insistenti. In particolare, se questi, rimanendo per un periodo di tempo eccessivo sul ciglio della pubblica via, ciò possa far raffigurare l’esistenza di un uso accresciuto di spazio pubblico. Oppure se suonano o si esibiscono accanto o dentro locali pubblici, senza il consenso degli esercenti, sollecitando in seguito attivamente, insistentemente o aggressivamente il pagamento da parte dei clienti.

Tutti questi quesiti, nuovi, delegati dal Parlamento cantonale alle polizie comunali, verranno risolti con la pratica che verrà sviluppata dopo l’entrata in vigore della nuova legge sull’ordine pubblico cantonale.

Indicato quanto precede per quanto concerne il quesito posto dall’interrogante, le persone fermate per accattonaggio non sono così numerose. Possiamo quantificare in circa 3 – 4 casi la settimana, dove nostre pattuglie procedono al fermo, all’identificazione ed in seguito alla consegna degli stessi alla polizia cantonale per la continuazione della procedura.

**Qual è la provenienza e la nazionalità delle persone fermate dalla polizia per accattonaggio nel 2015 e nei primi mesi del 2016 a Locarno?**

Le persone fermate per accattonaggio provengono, nella maggior parte dai Paesi dell’Est, facenti parti dello spazio Europeo. Per quanto concerne invece i venditori di rose, che tutte le sere girano sotto i portici e negli Esercizi Pubblici, questi provengono dall’interland milanese e sono quasi tutti cittadini del Bangladesh. Anche queste persone, dopo gli accertamenti del caso, se è la prima volta che vengono controllati, vengono accompagnati alla Stazione FFS e visti partire in direzione dell’Italia. In tutti i casi i loro nomi vengono inseriti in una speciale lista di controllo e se per caso vengono più volte segnalati, la Magistratura può procedere con dei decreti.

**Al Municipio risultano casi di accattonaggio che vedono coinvolti minorenni sul territorio comunale? Se sì, quanti nel 2015 e nei primi mesi del 2016?**

Praticamente, negli anni passati non siamo mai stati confrontati con simili casi.

**Al Municipio risulta la presenza di zingari sotto i portici che compiono accattonaggio?**

Più che accattonaggio si può parlare di vendita abusiva di immagini, decorazioni religiose e affini. In qualche occasione, ma raramente, si fermano persone che stanno facendo l’elemosina.

**Oltre alle multe che verranno inflitte dalla polizia comunale dal primo luglio, quali altre misure intende prendere il Municipio per contrastare questo fenomeno di degrado?**

Il Municipio e la sua polizia agiranno sempre nel rispetto della nuova Legge, adottando tutte le misure in essa contenute.

**Il Municipio non ritiene opportuno sensibilizzare la cittadinanza sul tema (ad esempio con un Avviso alla popolazione), invitando a non donare soldi ai mendicanti, così da non favorire l’accattonaggio?**

In uno Stato democratico, ogni cittadino è libero di agire come vuole, nel rispetto delle Leggi e secondo la propria coscienza. Non necessariamente tutti coloro che chiedono l'elemosina o si trovano in difficoltà economica, sia stranieri che indigeni, sono persone malvage. Se una persona desidera dare dell'elemosina a qualcuno, non è l'autorità né lo Stato che può vietarlo. La legge sull'ordine pubblico cantonale, nuova versione, non sanziona chi spontaneamente decide di fare dell'elemosina.

Il Municipio vigilerà affinché le nuove competenze vengano applicate in modo corretto ed equo anche in considerazione dei diritti fondamentali federali e cantonali, mantenendo alta la guardia in particolare per quanto riguarda l'accattonaggio inteso come elemosina insistente ed aggressiva, prestando attenzione alle problematiche di polizia degli stranieri e alla necessità di protezione delle persone realmente in difficoltà, non però di coloro che simulano per trarre unicamente vantaggio dal buon cuore dei nostri cittadini.

Va rilevato che, per ora, nessuna disposizione cantonale ha stabilito che le disposizioni presenti nella LOrP rientrino nei compiti di base delle polizie comunali sulla base dell'allegato 2 A del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e polizie comunali. Tale assenza può avere effetto nei confronti delle convenzioni di esercizio di competenze di polizia comunale sottoscritte tra polizie strutturate e Comuni, che non hanno polizia comunale.

Mediante il costante controllo delle modalità di esercizio dell'elemosina su suolo comunale, in contatto con l'Ufficio dell'operatore sociale e l'ufficio cantonale di sostegno sociale inserimento cantonale di Bellinzona, sarà possibile esaminare la possibilità di procedere a un rimpatrio volontario nelle persone che si trovano sul suolo elvetico senza la necessaria autorizzazione di polizia degli stranieri.

Va infatti rilevato che sulla base dell'art. 5 del Regolamento d'applicazione della legge sull'ordine pubblico, i municipi trasmettono copia di ogni decreto multa cresciuta in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati al fine di documentare l'esistenza di una recidiva. Tale centrale di raccolta permetterà di avere un quadro cantonale del movimento degli accattoni sul nostro territorio, facilitandone così il contrasto".

Il signor **Aron D'Errico** si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta. Osserva che vi sono delle contraddizioni nelle risposte date all'interpellanza. Il fenomeno dei Rom è dovuto alla libera circolazione delle persone. Constata che il Municipio non ha alcuna intenzione di prendere delle pur minime misure per parare a questo grave fenomeno.

Il municipale **Davide Giovannacci** comunica che riporterà a Salvioni la dichiarazione e le osservazioni espresse dall'interpellante.